Prefettura di Lecce

AREA II
RACCORDO E COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE

Prefettura Lecce - AREA II - Prot. Uscita N.0066908 del 27/05/2024

CIRCOLARE N. 56/2024

Lecce, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari dei Comuni della provincia

Ai Sigg. Segretari Generali

Ai Sigg. Ufficiali Elettorali

E, p.c. Ai Sigg. Presidenti della Commissione e delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali

Al Sig. Presidente della Corte d'Appello

Al Sig. Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale

LORO SEDI

OGGETTO: Consultazioni elettorali di sabato 8 giugno o e domenica 9 giugno 2024.
Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto
Adempimenti degli uffici elettorali di sezione.

In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali in oggetto, il Ministero dell'interno, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, con circolare in data 24 maggio scorso ha richiamato alcuni fra i principali adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio.

In considerazione del contemporaneo svolgimento delle elezioni europee con le elezioni comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera *f*), del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, per gli adempimenti comuni alle anzidette consultazioni, ivi compresi quelli relativi alla costituzione e al funzionamento degli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni in vigore per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; in particolare, l'art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante la disciplina per tale elezione, fa rinvio alle norme del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati di cui al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera *d*), del citato decreto-legge n. 7/2024, il presidente del seggio, dopo avere completato le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per ogni

Comune di Minervino di Lecce - Prot. n. 0006088 del 28-05-2024 arrivo Cat. 12 Cl. 3

consultazione e prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio per le elezioni europee, rinvia alle ore 14,00 di lunedì 10 giugno le operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio, si fa rinvio alle pubblicazioni, predisposte dalla citata Direzione Centrale, recanti istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, rispettivamente, per le elezioni europee e per le elezioni comunali, che saranno fornite ai presidenti di seggio su supporto cartaceo e che sono consultabili anche sul sito di questa Prefettura.

Si riporta di seguito la suddetta circolare della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali.

* * *

"A) <u>Orari di votazione, provvista del materiale, insediamento dei seggi e operazioni preliminari</u>

Le operazioni di votazione si svolgeranno, come noto, **sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle ore 23, e domenica 9 giugno 2024, dalle ore 7 alle ore 23** (art. 1, commi 2 e 3, lettera *a*, del citato decreto-legge n. 7/2024, come modificato dalla legge n. 38/2024).

Entro le ore 7,30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione, e comunque prima dell'insediamento del seggio alle ore 9 dello stesso giorno (art. 1, comma 3, lettera *c*), del decreto-legge n. 7/2024), il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio di sezione, dandone atto in apposito verbale, il materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio stesso e per le operazioni di votazione e scrutinio (art. 30 D.P.R. n. 361/1957). Nello stesso verbale si dà atto della consegna delle designazioni dei rappresentanti delle liste di candidati per ciascuna consultazione.

Detto materiale ricomprende, tra l'altro, i registri (uno per gli elettori di sesso maschile e l'altro per gli elettori di sesso femminile) per l'annotazione dei numeri di tessera elettorale personale dei votanti.

Tra questo materiale, le sezioni elettorali hanno in dotazione il timbro metallico con il bollo di sezione, corredato del relativo tampone inchiostratore. Tale bollo di sezione, nel caso di svolgimento contestuale con le elezioni europee e amministrative, diversamente da quanto indicato sulla busta del "materiale da riconsegnare al Comune" a conclusione delle operazioni per le elezioni europee e nelle pubblicazioni di istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, dovrà essere trattenuto dall'ufficio elettorale di sezione e utilizzato, ove necessario, per le operazioni di scrutinio per le anzidette elezioni amministrative.

Le sezioni elettorali nel cui ambito sono costituiti seggi speciali o "volanti" (per la raccolta del voto presso luoghi di cura o detenzione o presso il domicilio degli elettori) devono essere dotate di un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o "volante".

Tra il materiale elettorale viene consegnata al seggio una mazzetta di matite copiative per l'espressione del voto da parte degli elettori. I componenti dell'ufficio di sezione devono prestare massima attenzione a non confondere tali matite copiative (recanti la dicitura "Ministero dell'interno – Servizio elettorale") con quelle contenute all'interno del pacco di cancelleria.

Presso ogni seggio vengono anche consegnate e sistemate le urne di cartone di colore chiaro (in ragione di una per ogni consultazione in svolgimento), corredate di un rotolo di carta adesiva crespata occorrente per la sigillatura delle stesse e delle istruzioni per il loro montaggio.

Comune di Minervino di Lecce - Prot. n. 0006088 del 28-05-2024 arrivo Cat. 12 Cl. 3

Su due dei quattro lati esterni verticali di ciascuna urna, nello spazio bianco sottostante lo stemma della Repubblica e la scritta "Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale per i Servizi elettorali", deve essere applicata l'etichetta autoadesiva dello stesso colore della scheda di votazione, recante la dicitura riferita a ciascuna consultazione in svolgimento.

Alle ore 9 dello stesso giorno di sabato, per provvedere alle operazioni preliminari e, in particolare, alla autenticazione delle schede di voto per ciascuna consultazione, il presidente costituisce l'ufficio sezionale, chiamando a farne parte i quattro scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti, eventualmente designati, delle liste di candidati.

Si sottolinea che le operazioni di autenticazione delle schede di voto per ciascuna consultazione, in numero corrispondente a quello degli elettori della sezione, devono essere completate il sabato mattina e durante le operazioni stesse nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.

B) <u>Ammissione presso il seggio dei rappresentanti designati dai delegati delle liste o da persone autorizzate dai delegati stessi</u>

I delegati delle liste di candidati possono designare presso ciascun seggio due rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

Tali rappresentanti devono essere scelti, rispettivamente: per le elezioni europee, tra gli elettori della stessa circoscrizione elettorale; per le elezioni comunali, tra gli elettori del comune.

Le designazioni dei rappresentanti, se effettuate dai delegati delle liste, sono prodotte in carta libera, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Per le elezioni comunali, in particolare, le designazioni devono essere effettuate solo personalmente dai delegati di lista, non essendo prevista alcuna facoltà di subdelega (art. 32, nono comma, n. 4, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53).

Per le elezioni europee, le stesse designazioni possono essere effettuate, oltre che personalmente dai delegati, anche da soggetti da essi autorizzati, cosiddetti subdelegati (art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957). In tal caso, la sottoscrizione dell'atto di subdelega deve essere autenticata dal notaio.

Le designazioni dei rappresentanti di lista devono essere comunicate entro giovedì 6 giugno 2024, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune, che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio. Nel caso di invio tramite PEC, le autenticazioni di cui sopra non sono necessarie se gli atti sono firmati digitalmente, o con un altro tipo di firma elettronica qualificata.

In alternativa, tali **designazioni possono anche essere presentate**, esclusivamente in formato cartaceo, direttamente ai singoli presidenti di seggio **il sabato mattina o il sabato pomeriggio, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto** (art. 25, primo e secondo comma, del

Comune di Minervino di Lecce - Prot. n. 0006088 del 28-05-2024 arrivo Cat. 12 Cl. 3

D.P.R. n. 361/1957, come modificato dall'art. 38-*bis*, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108).

Si ritiene che, se le designazioni vengono presentate direttamente presso i seggi, l'atto di delega al cosiddetto "subdelegato" a designare i rappresentanti possa essere prodotto in fotocopia, anziché in originale; dovrà invece essere prodotto in originale l'atto con il quale - con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della citata legge n. 53/1990 – il subdelegato stesso provvede alla designazione dei rappresentanti di lista presso il seggio.

Tutti i rappresentanti, per poter votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, devono essere comunque muniti, oltre che di un valido documento di riconoscimento, della tessera elettorale personale.

C) <u>Responsabilità dei componenti di seggio. Limiti e divieti al trattamento di dati personali</u>

Nell'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'ufficio elettorale di sezione, ivi compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 40, terzo comma, d.P.R. n. 361/1957).

Anche in ragione di tale qualifica, il presidente di seggio vorrà richiamare l'attenzione degli altri componenti sulle responsabilità di natura penale in cui gli stessi possono incorrere, specificamente previste agli artt. 94 e segg. del D.P.R. n. 361/1957, nei confronti, ad esempio, di chi: non compie o ritarda le operazioni necessarie per il normale svolgimento degli scrutini (art. 94); si adopera a vincolare i suffragi degli elettori in un senso o in un altro o ad indurli all'astensione (art. 98); turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione (art. 100, primo comma); forma falsamente, sostituisce o sopprime atti destinati alle operazioni elettorali o fa scientemente uso di atti falsificati (art. 100, secondo comma); enuncia fraudolentemente come attribuiti dei voti diversi da quelli realmente espressi (art. 103); concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o all'esclusione di chi lo ha, oppure rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, cagionandone la nullità o alterando il risultato o comunque ostacolando, ritardando o rifiutando adempimenti del proprio ufficio (art. 104); impedisce a un elettore di entrare in cabina (art. 111); ecc.

Ulteriori specifiche responsabilità e sanzioni penali sono previste per il segretario che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e per i rappresentanti di lista che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali (art. 104 D.P.R. n. 361/1957).

Inoltre, **sono puniti con la multa da 309 euro a 516 euro coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore o segretario, rifiutino, senza giustificato motivo, di assumerlo** (art. 108 D.P.R. n. 361/1957).

I componenti del seggio e i rappresentanti di lista presso il seggio sono altresì tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione al voto, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore (Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014).

Comune di Minervino di Lecce - Prot. n. 0006088 del 28-05-2024 arrivo Cat. 12 Cl. 3

D) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Per assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente dell'ufficio di sezione dovrà invitare l'elettore, all'atto della presentazione da parte di quest'ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature saranno prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. citato), come richiamato dall'apposito manifesto da affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile.

Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di libertà e segretezza del voto stesso, si ritiene che possa farsi applicazione della fattispecie di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 361/1957. In particolare, la scheda di voto, anche nel caso in cui sia stata già votata, dovrà comunque essere annullata e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi ovviamente gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro della scheda stessa, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza.

E) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori e operazioni di voto

Sono ammessi a votare gli elettori che abbiano compiuto diciotto anni di età alla data di domenica 9 giugno 2024, in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge n. 7/2024, ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali si considera giorno della votazione quello della domenica, intendendosi pertanto il sabato 8 giugno quale giorno di anticipazione delle operazioni di voto. Ne consegue che **l'elettore che compie diciotto anni alla data del 9 giugno**, acquisendo il relativo diritto di elettorato attivo per le consultazioni in oggetto, **potrà essere ammesso a votare anche qualora si presenti al seggio nel giorno di sabato 8 giugno**.

Per votare occorre essere in possesso della tessera elettorale personale e di un valido documento di identificazione.

Il presidente deve controllare che sulla tessera stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data della consultazione in svolgimento, perchè ciò proverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto.

Tuttavia, nel caso di concomitante svolgimento, nell'arco delle due giornate di votazione, delle elezioni comunali con le elezioni europee, per le quali ultime gli studenti fuori sede - ai sensi dell'art. 1-ter del D.L. n. 7/2024, come convertito dalla legge n, 38/2024 - possono votare nel comune dove sono temporaneamente domiciliati, non può escludersi che lo studente stesso, dopo avere partecipato alle elezioni europee nel luogo di temporaneo domicilio, si sia recato a votare per le elezioni nel suo

Comune di Minervino di Lecce - Prot. n. 0006088 del 28-05-2024 arrivo Cat. 12 Cl. 3

comune e nella propria sezione di iscrizione elettorale. In tal caso, qualora quindi sulla tessera elettorale dello studente vi sia già il bollo di una sezione di un altro comune (con data 8 o 9 giugno), è opportuno che il presidente del seggio lo ammetta al voto esclusivamente per le elezioni comunali, dopo averlo reso edotto sul divieto di esprimere il voto in più sezioni elettorali per una medesima consultazione.

Successivamente, uno scrutatore deve apporre sulla tessera elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data. Sulla tessera elettorale vi sono 18 spazi per l'apposizione del timbro: esauriti detti spazi, non essendo ammesso apporre altri timbri, è necessario il rinnovo della tessera stessa.

Nel contempo, un altro scrutatore provvede ad annotare il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), ove deve essere altresì riportato, a fianco del numero della tessera stessa, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso, salvo il caso, ovviamente, di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione a norma di legge (rappresentanti di lista; componenti del seggio; candidati presentati nella circoscrizione per le elezioni europee; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio; studenti fuori sede che votano nel comune dove sono domiciliati; ecc.).

Oltre all'annotazione nelle liste elettorali sezionali, qualora si svolgano contestualmente più consultazioni (ad es. regionali e/o comunali e circoscrizionali), gli scrutatori prendono nota sul registro delle tessere elettorali, attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva, anche del numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale nel registro stesso, rifiutano una o più schede di voto o, comunque, chiedono di non partecipare, per qualsiasi motivo, ad una o più consultazioni contemporanee.

Ove si presenti a votare un elettore che esibisca, al fine dell'ammissione al voto, una sentenza della Corte d'appello (art. 39, terzo comma, D.P.R. n. 570/1960), oppure un'attestazione del sindaco di ammissione al voto (art. 32-*bis*, terzo comma, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), il presidente del seggio, in sede di accertamento dei votanti, dovrà sommare tali elettori ai votanti iscritti nelle liste elettorali. Nella diversa ipotesi in cui si presenti a votare un elettore che, al fine dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, esibisca un attestato sostitutivo della tessera (rilasciato ai sensi dell'art. 7 D.P.R. n. 299/2000), trattandosi di elettore già iscritto nelle liste elettorali della sezione e solo temporaneamente sprovvisto della tessera elettorale, il presidente, in sede di accertamento dei votanti, non dovrà conteggiarlo nuovamente nel numero dei votanti della sezione, altrimenti verrebbe preso in considerazione due volte.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero di coloro che hanno votato nella sezione, sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

Ai fini della loro identificazione, gli elettori sprovvisti di altro documento di riconoscimento, ma che abbiano chiesto al proprio comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), possono esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.

Successivamente, viene fornita all'elettore la matita copiativa e, per ciascuna consultazione, la scheda di voto aperta.

Comune di Minervino di Lecce - Prot. n. 0006088 del 28-05-2024 arrivo Cat. 12 Cl. 3

L'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda o le schede, consegnerà le schede stesse al presidente del seggio, che provvederà ad inserirle nell'urna corrispondente.

Uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna della scheda o delle schede di voto mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale.

F) <u>Ammissione al voto di elettori non deambulanti o diversamente abili</u>

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti possono votare, nell'ambito del proprio comune, presso qualsiasi sezione elettorale diversa da quella di iscrizione che sia allocata in sedi, appositamente segnalate, esenti da barriere architettoniche. In tal caso, il presidente del seggio - presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quella lista sezionale - deve accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore di quello stesso comune, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori devono essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale di seggio, nel quale deve altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.

Inoltre, alcune categorie di elettori portatori di disabilità fisiche che impediscono l'esercizio materiale ed autonomo del voto (non vedenti, privi delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno diritto al voto assistito, ai sensi dell'art. 55, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potendo farsi accompagnare in cabina da una persona di fiducia, purché sia un elettore di qualsiasi comune della Repubblica.

L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente di seggio.

Gli elettori aventi diritto al voto assistito possono richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale.

Pertanto, l'elettore deve essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:

a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il predetto simbolo o codice;

b) quando l'impedimento fisico sia evidente;

c) quando l'elettore sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile, riportante la foto del titolare, che veniva rilasciato alla categoria dei "ciechi civili" dall'Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. In tal caso il presidente di seggio deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto e del numero di codice ivi riportato che corrisponda ad uno dei seguenti numeri attestanti la cecità assoluta: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07.

d) quando esibisca l'apposito certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria locale.

Comune di Minervino di Lecce - Prot. n. 0006088 del 28-05-2024 arrivo Cat. 12 Cl. 3

Si richiamare l'attenzione del dirigente dell' **Azienda sanitaria locale** sull'esigenza che i certificati attestanti l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'avente diritto di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore siano compilati in maniera chiara ed univoca, tale da non ingenerare perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto "assistito".

G) Speditezza e regolarità delle operazioni di voto. Proteste e reclami o rifiuto di ritirare le schede. Riconsegna delle schede non votate. Computo dei votanti

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si vorranno sensibilizzare, attraverso i sindaci, i presidenti degli uffici di sezione, affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Nella eventualità che presso il seggio si manifestino forme di protesta o di astensione dal voto (rifiuto della scheda; richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta o di altro contenuto, ecc.), si ritiene che il presidente del seggio – al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni – possa inserire a verbale l'eventuale protesta dell'elettore ed il suo rifiuto di ricevere la scheda, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, annotando nel verbale stesso le generalità dell'elettore e il motivo del reclamo o della protesta e allegando contestualmente anche gli eventuali scritti che l'elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio.

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla "registrazione" presso il seggio (cioè in un momento successivo a uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento personale di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista elettorale sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale personale; annotazione del numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio, con a fianco il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo).

All'atto del rifiuto della scheda, ove si sia provveduto a una "registrazione" dell'elettore, nei sensi anzidetti, nella lista sezionale e nel registro per l'annotazione del numero delle tessere, occorrerà provvedere, nei relativi riquadri e colonne dei medesimi documenti, ad una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE"); qualora presso il seggio si svolgano contemporaneamente più consultazioni, lo scrutatore ne prenderà nota, negli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro per l'annotazione del numero di tessera elettorale: ciò, ai fini di un corretto computo del numero effettivo dei votanti per ogni singola consultazione che si svolga presso il seggio.

Nel caso in cui il rifiuto sia precedente alla "registrazione" di cui sopra, non andrà apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione, che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, certifica viceversa l'avvenuta partecipazione alla votazione.

Diversamente si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 361/1957. Tale norma, infatti, prevede l'ipotesi in cui l'elettore prenda le schede, ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità delle schede stesse. Ciò accade quando l'elettore identificato

Comune di Minervino di Lecce - Prot. n. 0006088 del 28-05-2024 arrivo Cat. 12 Cl. 3

dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d'identità, abbia intenzionalmente ritirato una o più schede e, solo in un secondo tempo, le abbia riconsegnate rifiutandosi di entrare in cabina a votarle.

In tal caso, l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e le schede dovranno essere dichiarate nulle.

H) Sospensione delle operazioni di votazione

Poiché, ai sensi del citato art. 1, commi 2 e 3, lettera *a*), 1, del decreto-legge n. 7/2024, le operazioni di votazione si svolgono in due giornate di voto, cioè dalle ore 15 alle ore 23 del sabato e dalle ore 7 alle 23 della domenica, al termine della giornata del sabato, dopo che hanno votato tutti gli elettori ancora in fila, l'ufficio elettorale di sezione deve interrompere le operazioni di voto e sigillare le urne con le schede votate e le cassette o scatole con le schede autenticate per ciascuna consultazione nonché chiudere e sigillare la sala delle elezioni.

Le operazioni elettorali saranno riprese l'indomani, domenica, alle ore 7.

I) Rilevazione dell'affluenza e chiusura delle operazioni di voto

Come già rappresentato con precedenti circolari, per ogni consultazione elettorale, i Comuni devono acquisire dagli uffici elettorali di sezione e trasmetter, utilizzando la procedura SIEL, i dati sull'affluenza alle urne sia nel corso della votazione, alle ore 23 del sabato e alle ore 12 e ore 19 della domenica, sia a chiusura della votazione stessa, alle ore 23 della domenica stessa.

I presidenti di seggio dovranno, inoltre, adottare ogni necessaria iniziativa di carattere organizzativo sia per assicurare il regolare e celere afflusso degli elettori ai seggi, sia per consentire l'esercizio del voto anche da parte di quegli elettori che alle ore 23 della domenica, cioè al momento di chiusura delle operazioni di votazione, siano eventualmente presenti nei locali del seggio o all'interno del plesso scolastico o altro fabbricato sede del seggio stesso.

J) Accertamento del numero dei votanti

Dichiarata chiusa la votazione, dopo aver sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non più necessari, ivi comprese le matite copiative, il presidente di seggio provvede subito alle operazioni di accertamento del numero dei votanti presso la sezione per ciascuna delle consultazioni in contemporaneo svolgimento, dandone attestazione nell'apposito paragrafo dei rispettivi verbali.

K) Operazioni di scrutinio, modalità di espressione del voto, principio di salvaguardia della validità del voto e osservanza delle norme relative alle operazioni di spoglio delle schede

Le operazioni di scrutinio inizieranno, per le elezioni europee, nella stessa giornata di **domenica 9 giugno 2024,** subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione, l'accertamento

Comune di Minervino di Lecce - Prot. n. 0006088 del 28-05-2024 arrivo Cat. 12 Cl. 3

del numero dei votanti per ciascuna consultazione in contemporaneo svolgimento e le altre operazioni preliminari.

Come già detto, le operazioni di scrutinio per le elezioni comunali sono rinviate alle ore 14,00 di lunedì 10 giugno.

Per le modalità di espressione del voto per ciascuna consultazione elettorale, si fa rinvio, per maggior dettaglio, alle sopracitate pubblicazioni recanti istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione.

In sintesi, **le elezioni europee** si effettuano a scrutinio di lista, per cui ciascun elettore può votare per una sola lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno della lista prescelta o nel rettangolo che contiene tale contrassegno. Se l'elettore traccia un segno su più contrassegni di lista, il voto è nullo. Ciascun elettore può anche esprimere fino ad un massimo di tre voti di preferenza per candidati della lista votata, purché di sesso diverso, come ulteriormente precisato nel seguente paragrafo.

Per le **elezioni comunali** nelle regioni a statuto ordinario, il sistema di voto è diverso a seconda che si tratti di comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti o di comuni con popolazione superiore a tale soglia demografica.

Nei comuni sino a 15.000 abitanti, nei quali ogni candidato sindaco è collegato a una sola lista di candidati consiglieri, l'elettore può tracciare un segno di voto sul contrassegno di lista o sul nominativo del candidato sindaco o su entrambi ed il voto è valido sia per il sindaco che per la lista. Può altresì esprimere, per candidati consiglieri della lista votata, nei comuni fino a 5.000 abitanti, un solo voto di preferenza e, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, due voti di preferenza, ma per candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nei quali ogni candidato sindaco è collegato ad una o più liste di candidati consiglieri, l'elettore può tracciare un segno di voto sul contrassegno di una lista (ed eventualmente anche sul nominativo del candidato sindaco collegato alla lista stessa) ed il voto è così valido sia per il sindaco che per la lista. Può tracciare il segno di voto solo sul nominativo di un candidato sindaco ed il voto è così valido solo per il sindaco. Può anche tracciare un segno di voto sul nominativo di un candidato sindaco e un altro segno di voto sul contrassegno di una lista NON collegata a quel candidato sindaco (c.d. "voto disgiunto") ed il voto è così valido sia per il candidato sindaco che per la lista, sebbene tra essi non collegati. L'elettore può altresì esprimere, per candidati consiglieri della lista votata, due voti di preferenza, ma per candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Tutte le disposizioni sulle specifiche modalità di espressione del voto vanno opportunamente coordinate col principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto stesso e, in particolare, con le norme di cui agli artt. 69 e 70 del D.P.R. n. 361/1957, in base alle quali la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il bollo dell'ufficio di sezione, o che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Ad esempio, si ritiene che debbano essere considerate valide le schede recanti espressioni di voto, univoche e non riconoscibili, apposte però con anomalia o incertezza del tratto grafico o con imprecisa collocazione del segno a matita.

Comune di Minervino di Lecce - Prot. n. 0006088 del 28-05-2024 arrivo Cat. 12 Cl. 3

L'art. 68 del D.P.R. n. 361/1957 stabilisce l'ordine delle operazioni che il presidente e gli altri componenti devono seguire nelle operazioni di spoglio delle schede. In particolare, le schede devono essere scrutinate una alla volta e non potrà essere estratta dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato il voto, non sia stata riposta nella cassetta o scatola che prima conteneva le schede autenticate. L'eventuale inosservanza di tali disposizioni è sanzionata penalmente (art. 104, terzo comma, D.P.R. n. 361/1957), come riportato nel manifesto relativo alle principali sanzioni, da affiggere nell'ufficio di sezione.

Con l'occasione, si rappresenta che il termine per il completamento delle operazioni di scrutinio per le elezioni comunali, fissato entro 12 ore dal loro inizio (art. 13, comma 2, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132) deve considerarsi meramente indicativo e che, pertanto, gli uffici elettorali di sezione sono tenuti a completare tutte le operazioni di competenza, salvo che intervengano cause di forza maggiore.

L) Possibilità di esprimere fino a tre preferenze di genere per l'elezione dei membri del Parlamenti europeo spettanti all'Italia

Con specifico riferimento alle modalità di espressione del voto, in materia di rappresentanza di genere, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si ribadisce che l'elettore potrà esprimere, per candidati della lista votata, fino ad un massimo di tre preferenze, ma, nel caso di due o di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento, in sede di scrutinio, della seconda o della seconda e della terza preferenza.

Resta inteso che, nel caso di espressione di tre preferenze, non ha alcuna rilevanza l'ordine in cui vengono indicati candidati di sesso maschile o femminile, nel senso che possono validamente votarsi, in successione, prima due candidati dello stesso sesso e poi il candidato dell'altro sesso;

Nel caso di espressione di più voti di preferenza per candidati dello stesso sesso, ai fini dell'annullamento delle preferenze eccedenti la prima, l'ordine dei voti di preferenza, all'interno del rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, deve intendersi attribuito dall'alto verso il basso.

M) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali

All'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura o di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale dovranno essere esposte contemporaneamente le bandiere italiana ed europea dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121).

Gli schemi per la corretta esposizione delle bandiere sono consultabili sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del cerimoniale di Stato. "

* * *

Comune di Minervino di Lecce - Prot. n. 0006088 del 28-05-2024 arrivo Cat. 12 Cl. 3

Prefettura di Lecce

AREA II

RACCORDO E COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI - CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE

Con l'occasione, i Sigg, Sindaci vorranno valutare l'opportunità di interessare, nelle modalità ritenute più opportune, gli elettori affinchè verifichino per tempo che siano in possesso della tessera elettorale personale e che sulla stessa non siano esauriti gli spazi destinati all'apposizione del bollo della sezione per la certificazione del voto, ai fini del rilascio della nuova tessera.

I medesimi Sindaci vorranno, altresì, valutare se, nel dare puntuale informazione su giorni e orari di votazione, sia opportuno invitare gli elettori ad evitare, per quanto possibile, le fasce orarie immediatamente antecedenti la chiusura della votazione, al fine di scongiurare eventuali rischi di sovraffollamento dei seggi.

Le SS.LL. sono pregate di portare il contenuto della presente a conoscenza dei competenti uffici, nonché dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Si ringrazia.

IL VICEPREFETTO VICARIO
(Giaccari)

Il Funzionario
(Dr.ssa Chiara Schilardi)

Comune di Minervino di Lecce - Prot. n. 0006088 del 28-05-2024 arrivo Cat. 12 Cl. 3